



COMUNE DI LUZZI  
Provincia di Cosenza

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156

**Oggetto: ADOZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31.12.2017 -**

L'anno **Duemiladiciotto** addì trentuno del mese di **Dicembre**, alle ore **11,00**, in Luzzi nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Umberto Federico. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	<i>Umberto Federico Sindaco</i>	<i>SI</i>		4	<i>Mario Murano Assessore</i>		<i>SI</i>
2	<i>Maria Leone Vice Sindaco</i>	<i>SI</i>		5	<i>Graziella D'Acri Assessore</i>	<i>SI</i>	
3	<i>Alessandro Scarpelli Assessore</i>	<i>SI</i>		6			

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Rosa Falvo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017 è stata effettuata una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate .

**DATO ATTO** in particolare che nel precedente piano era prevista l'alienazione della società Cosenza acque inattiva che non è stata avviata in quanto, essendo in fase di liquidazione volontaria, è apparso sin da subito verosimilmente impossibile trovare un acquirente interessato, tanto più che il liquidatore contava di chiudere la liquidazione entro il 30.06.2018, cosa che avvenuta solo in parte, per cui si ritiene di voler confermare la volontà di alienazione della quota che sarà attivata nell'ipotesi eventuale che alla chiusura della liquidazione non segua scioglimento della società.

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei

cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del D.lgs 267/2000) rilasciato dal Responsabile del Settore Tutela del Patrimonio sulla base dei seguenti presupposti:

- Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- Correttezza e regolarità del procedure;
- Correttezza formale nella redazione dell'atto;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 48, comma 1°, del citato Decreto Legislativo N. 267/2000; Visto l'art. 40 dello Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

### DELIBERA

**1) Di approvare** la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di LUZZI detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2) Di prendere atto** che la ricognizione effettuata è conforme a quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 28/09/2017 .

**3) Di trasmettere** la presente deliberazione al Consiglio Comunale ai fini della sua definitiva approvazione

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi,

### DELIBERA

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. ssa Maria Rosa FALVO

IL SINDACO  
F.to Geom. Umberto FEDERICO

*Si rende parere favorevole in ordine  
alla REGOLARITA' TECNICA  
sulla riportata proposta di  
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)  
IL RESP. DEL SETTORE  
TUTELA DEL PATRIMONIO  
F.to Ing. Raffaele COSENZA*

*Si rende parere favorevole in ordine  
alla REGOLARITA' CONTABILE  
sulla riportata proposta di  
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
BILANCIO e PRO. FIN.  
F.to Rag. Rosellina SPROVIERI*

Il sottoscritto Segretario Generale

VISTO il D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 140;  
VISTI gli atti d'Ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio on – line , per  
15 giorni consecutivi dal 05/02/2019 al 20/02/2019 al N. 169  
(art. 124, 2° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

E' STATA RIMESSA, in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente  
alla affissione all'Albo, con nota n.1348del 05/02/2019  
( art. 125 D.Lgs. n. 267/2000 )

☒ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

( art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)

☒ E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione

(art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO

E' COPIA CONFORME all'ORIGINALE

e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO